



**ENTE PARCO REGIONALE
GALLIPOLI COGNATO - PICCOLE DOLOMITI
LUCANE**

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO

Allegato alla D.C.D. 47 del 19/5/2010

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO

A. DIVIETI:

1. E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novelleto o in quelli deperienti o percorsi da fuoco;
2. E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento;
3. E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;
4. E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze e in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
5. E' fatto divieto ai fidatari o ai custodi degli animali bacchiare le ghiande e portare in foresta strumenti di taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante.

B. MODALITA' DI PASCOLAMENTO:

1. L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione dell'Ente proprietario;
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi;
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
5. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma nel periodo loro fidato devono esercitare una vigilante sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi;
6. Nei terreni concessi a pascolo, non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna.

C. OBBLIGHI:

1. Nel caso di malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che viene dettata dagli Organi competenti sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata;
2. Ad ogni richiesta da parte degli Agenti Forestali e del personale dell'Ente Parco all'uopo preposti, i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.

D. SANZIONI:

1. Per le violazioni accertate si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento attuativo approvato con D.C.R. n° 1085 del 23.03.1999;
2. Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

E. CONTROLLI:

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbana e Rurale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate, in possesso di autorizzazione Prefettizia, e a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria.

F. MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA FIDA PASCOLO

1. la fida pascolo sarà concessa agli allevatori che sono iscritti negli elenchi dei fidatari del Parco, limitatamente ai capi di bestiame iscritti nei propri registri di stalla e per un numero di UBA non superiore a quello della passata stagione di fida. Il periodo di fida può essere di dodici mesi consecutivi o suddiviso in tre quadrimestri con le seguenti scadenze:

- **dal 01.04 al 31.07 di ogni anno;**
- **dal 01.08 al 30.11 di ogni anno;**
- **dal 01.12 al 31.03 di ogni anno.**

2. le domande dovranno pervenire nei 10 giorni antecedenti all'inizio di ciascun quadrimestre, All'ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Loc. Palazzo snc,75011 Accettura, e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Certificato di consistenza del bestiame
- Attestato di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi, leucosi o Mod. 2/33 bis
- Registro di stalla (2 copie)
- Ricevuta di versamento su c.c.p. riportato nel modello di domanda
- Certificato di transumanza.

3. la fida sarà concessa ai prezzi e alle condizioni stabilite nel Regolamento Regionale per il pascolo su Demanio pubblico pubblicato sul BUR n° 29 del 16/05/99 e della D.G.R. n° 5965 del 09/09/91, così come modificato dalla D.G.R. n° 993 del 28.04.2004 e succ. e precisamente si adotteranno le seguenti tariffe annue compreso IVA 20%:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Bovini età oltre 24 mesi | € 33,12 |
| • Bovini età 12 – 24 mesi | € 22,68 |
| • Bovini età 4 – 12 mesi | € 9,46 |
| • Ovini | € 7,56 |
| • Equini | € 32,33 |
| • Suini | € 9,46 |

G. NORME PARTICOLARI:

1. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente concessionario nel caso dovesse subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo affidato;
2. In caso di trasferimento di capi di bestiame precedentemente fidati , così come risulta dagli atti depositati presso l'ente, il diritto di fida relativamente a tali capi, sarà trasferito ai nuovi proprietari con riduzione proporzionale al cedente. I nuovi proprietari dovranno trasmettere

il modello 4 rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, tali passaggi sono consentiti, ai fini del trasferimento del diritto di fida pascolo, esclusivamente per i capi di età superiore ai 24 mesi, così come risultanti dai registri di stalla.

3. sarà concessa fida pascolo per n° 1 capo equino ad azienda e per max 3 capi suini ad azienda, i capi equini dovranno essere condotti, su richiesta dell'ente, presso gli uffici del parco per la marchiatura o l'inserimento di dispositivi per il riconoscimento;
4. E' vietata la sub – concessione, pena la revoca della concessione stessa.

H. UNITA' DI CARICO:

1. Vacca (oltre 3 anni di età) = 1 U.B.A. (Unità Bovina Adulta);
2. Manza e Manzetta = 0.50 U.B.A.;
3. Toro = 1 U.B.A.;
4. Pecora, , Ariete = 0.15 U.B.A.;
5. Cavallo/a = 1 U.B.A.;
6. Suini = 0.30 U.B.A..

H. CARICO MASSIMO POSSIBILE:

1. **Bosco: 1 U.B.A. ogni 3.50 ettari di superficie /anno;**
 2. **Pascolo: 1 U.B.A. ogni 2.00 ettari di superficie /anno;**
 3. **Pascolo Cespugliato (pari al 30% della superficie) 1 U.B.A. ogni 2.50 ettari di superficie /anno;**
 4. **Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi di scarsa densità (pari al 30% della superficie) 1 U.B.A. ogni 3.00 ettari di superficie /anno.**
- .

Schema di domanda

ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Località Palazzo snc
75011 ACETTURA (MT)
tel/fax 0835675015
email : info@parcogallipolicognato.it

Parco Regionale di Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane
SEDE

Oggetto: Concessione fida pascolo Demanio Forestale Regionale – Foresta Regionale di Gallipoli Cognato – Richiesta Fida .

Il sottoscritto, nato il
a, e residente a
in Via..... n°, P.I./C.F.

CHIEDE

La concessione della fida pascolo, nell'ambito della Foresta Demaniale di Gallipoli Cognato, dal per il bestiame qui sotto elencato e alle condizioni di cui alla D.C.D. n. 47/2010:

Specie del bestiame	numero di capi	mesi di fida	prezzo di fida mensile	importo della fida
bovini età oltre 24 mesi			€ 2,30	€ 0,00
bovini età 12 - 24 mesi			€ 1,58	€ 0,00
bovini età 4 -12 mesi			€ 0,66	€ 0,00
ovini			€ 0,53	€ 0,00
equini			€ 2,25	€ 0,00
suini			€ 0,66	€ 0,00
			TOTALE	€ 0,00
			IVA 20%	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 0,00	

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- 1.Certificato sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio, di data successiva alla richiesta, attestante che il bestiame è indenne da malattie infettive e diffuse (Tubercolosi, Leucosi, Brucellosi, ecc. -),
- 2.Certificato di consistenza bestiame rilasciato dall'A. S.L. di competenza,
- 3.Certificato di transumanza rilasciato dall'autorità competente;
- 4.n° 2 Copie del Registro di Stalla
- 5.Ricevuta di versamento effettuata sul **ccp n° 29167756** intestato a parco Gallipoli Cognato, causale Fida Pascolo periodo _dal al

Si dichiara che nessuna variazione è avvenuta rispetto al precedente periodo.

AUTORIZZA

Sin d'ora L'Ente parco all'inserimento e all'utilizzo di sistemi di riconoscimento del bestiame

Data

IN FEDE